



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

Disciplina della propaganda elettorale relativa alle consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026 per i Comuni di Bondeno e Comacchio

Il presente documento è emanato ai fini della corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di legge concernenti la disciplina della propaganda elettorale, in vista delle **elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 per i Comuni di Bondeno e Comacchio**.

Si richiama l'attenzione delle autorità locali e delle forze politiche alla osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica, nell'assoluto rispetto delle regole, garantendo anche la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

La disciplina della propaganda elettorale è quella contenuta nella normativa statale, in particolare nella legge 4/4/1956 n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*), così come modificata dalle leggi 24/4/1975 n. 130, 25/5/1970 n. 352, 22/5/1978 n. 199 e 10/12/1993 n. 515. Si richiamano le istruzioni contenute nell'apposita pubblicazione "Disciplina della propaganda elettorale" a cura del Ministero dell'Interno e delle altre circolari ministeriali di cui alle pagine web <https://dait.interno.gov.it/elezioni/contenuti>, https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione?f%5B0%5D=node%253Afield_tipo_documento%3A71 e <https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/ferrara> (nella sezione ELEZIONI).

In materia della propaganda radio-televisiva si richiamano le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e relativi provvedimenti di attuazione e la legge n. 175/2010 sulle *disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione*.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo si evidenzia che nella G.U. della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile è stato pubblicato il provvedimento in data 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.*"

Sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni <https://www.agcom.it/comunicazione/avvisi/avviso-elezioni-comunali-primi-semesteri-2026-0> è pubblicata la delibera 122/24/CONS di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con cui la stessa Autorità ha dettato disposizioni in materia di comunicazione per le elezioni amministrative del primo semestre 2026.



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

Affinché la campagna elettorale, in tutte le sue manifestazioni di propaganda, si svolga nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia, si richiamano le seguenti disposizioni:

AI FINI DEL COMPUTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI ELETTORALI SI CONSIDERA GIORNO DI VOTAZIONE QUELLO DELLA DOMENICA

Comizi elettorali

1. I comizi potranno aver luogo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 23 nei giorni feriali e festivi, tranne che per l'ultima settimana, allorché la chiusura dei comizi è protratta fino alle ore 24.
2. A meri fini organizzativi, i partiti ed i gruppi politici si impegnano a trasmettere, dal venerdì al sabato precedente, alla Questura (per il Comune capoluogo), che ne prende atto, e alle Stazioni dei Carabinieri (per i Comuni della provincia), che parimenti ne prendono atto, il programma dei comizi che intendono tenere in via di massima nella settimana seguente, dopo averne fatta prenotazione presso il Comune competente (la prenotazione non può riguardare un programma di comizi eccedente la settimana). In deroga a quanto sopra stabilito, ciascun partito o gruppo politico potrà, per una sola volta, inoltrare richiesta senza il vincolo della prenotazione settimanale. La deroga non è ammessa per le richieste relative all'ultimo giorno di campagna elettorale (**venerdì 22 maggio 2026**).
3. In caso di più prenotazioni presso il Comune competente per uno stesso luogo ed orario, sarà data la precedenza al soggetto che avrà prenotato per primo.
4. Qualora, per circostanze sopravvenute ed imprevedute, i partiti e gruppi politici ritenessero di effettuare altri comizi, oltre quelli previsti nel programma settimanale, gli stessi dovranno darne tempestiva comunicazione ai predetti Organi di polizia quanto prima possibile, comunque almeno 24 ore prima.
5. Qualora nei centri urbani si svolgesse un mercato settimanale, i comizi potranno essere tenuti ugualmente, ma in luoghi diversi da quelli di svolgimento del mercato.
6. Ogni comizio, ovvero manifestazione elettorale sonora, non potrà avere la durata superiore ad un'ora, al netto dei ragionevoli tempi tecnici di disimpegno dei luoghi, e dovrà essere contenuto entro lo spazio orario prenotato. Si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto dell'orario di inizio, specie quando nella stessa piazza e nella stessa giornata ne siano programmati più di uno. Solo ove non ne seguano ulteriori, così come nel caso di intervento di segretario o presidente nazionale di partito, la durata del comizio potrà protrarsi a due ore.
7. Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere, in linea di massima, un intervallo non inferiore a quindici minuti.



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

8. Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.
9. Nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel luogo dove esso avviene, l'installazione di tavoli o banchetti, nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione. Non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento annunciati ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale. Nel caso in cui il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc. le persone sui mezzi mobili in movimento sospenderanno gli annunci per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso.
10. I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda.
11. Come già evidenziato, saranno escluse dai comizi le piazze ove si svolgono fiere e mercati, nel tempo in cui essi hanno luogo, e quelle adiacenti a luoghi di cura, ospedali, scuole, convitti e caserme.
12. Le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici, secondo il criterio dell'avvicendamento e con le modalità indicate ai precedenti punti 2, 3 e 4.
13. Presso i tavoli allestiti nei Comuni di Bondeno e Comacchio, non è consentito l'utilizzo di impianti di amplificazione e/o megafoni.
14. E' consentita la contemporanea presenza di più tavoli o banchetti, opportunamente distanziati e nei limiti indicati dall'Amministrazione comunale.
15. Ove venga richiesta l'utilizzazione di una sala o di altro locale di proprietà pubblica, la stessa non potrà essere accordata congiuntamente all'uso della piazza adiacente.
16. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10/12/1993 n. 515). I Comuni forniranno agli interessati un elenco delle sale disponibili con notizie utili relative alle modalità di presentazione delle richieste.
17. Gli impianti di amplificazione della voce degli oratori saranno installati esclusivamente nella piazza ove si svolgono i comizi. In caso di svolgimento del comizio all'interno di locali di pubblico spettacolo, gli impianti di amplificazione e televisivi a circuito chiuso verranno utilizzati all'esterno dei locali stessi solo quando nei medesimi non vi sia più posto per contenere il pubblico che desidera presenziare ai comizi.
18. Non saranno effettuati giornali parlati, trasmessi da auto in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.
19. Gli altoparlanti su mezzi in movimento saranno utilizzati solamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda, dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
20. E' consentito l'uso degli altoparlanti nelle riunioni di propaganda su autovetture ferme. Al fine di rispettare, però, il carattere di propaganda fissa consentita dalla legge, è necessario che gli spostamenti, le soste nelle diverse località e gli intervalli nell'uso delle apparecchiature, siano tali per distanze e per tempo da non prefigurare, in pratica, le caratteristiche della propaganda mobile vietata invece dalla legge.



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

21. La propaganda a mezzo di altoparlanti installati nelle sedi dei partiti e dei gruppi politici potrà essere effettuata per la durata di non più di 30 minuti nella mattinata tra le ore 10 e le ore 13, nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20, tenendo basso il volume dell'amplificazione sonora in modo da non arrecare disturbo alle occupazioni dei cittadini; per le sedi poste in prossimità di piazze in cui si svolgono comizi, tale forma di propaganda non potrà essere effettuata nei 30 minuti che precedono e seguono la manifestazione e, ovviamente, durante lo svolgimento della stessa.
22. I festival e le altre manifestazioni di rilievo politico, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4/4/1956 n. 212 e 24/4/1975 n. 130, che prevedono in particolare l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni, a norma dell'art. 9 della legge 4/4/1956, n. 212.
23. Il divieto di propaganda : Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione - considerando giorno della votazione, come già detto, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 - **e quindi da sabato 23 a domenica 24 maggio 2026, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.** Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (*circ. M.I. n. 39/2024 del 29/4/2024*)

Affissioni negli spazi di propaganda elettorale

24. La materia è regolata dalla legge 24/4/1975, n. 130, modificativa della legge 4/4/1956, n. 212.
25. In base a tale normativa, la propaganda elettorale mediante affissioni negli appositi spazi per le elezioni amministrative ha inizio a seguito della ripartizione degli spazi da parte di ciascuna Giunta comunale, che provvederà entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature da parte degli Uffici appositamente costituiti. Per le modalità di assegnazione degli spazi, si richiama l'attenzione su quanto verrà stabilito dal Ministero dell'Interno con emananda circolare di cui sarà data notizia. Ai sensi dell'art. 3 della legge 130/1975, sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate alle liste.
26. Con circolare prot. n. 1943/V in data 8/4/1980, il Ministero dell'Interno ha fornito specifici chiarimenti elencando i luoghi dove non è possibile effettuare propaganda in forma fissa dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda e fino alla chiusura della votazione. Al fine, pertanto, di evitare ogni possibile equivoco sull'interpretazione delle norme vigenti, si trascrive di seguito il testo del paragrafo 6) della predetta circolare dal titolo:



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

“Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi”

- a) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;
 - b) è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130). Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi;
 - c) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.”
27. Alla luce di quanto sopra, rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro). E' da ritenersi, altresì, vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti. A fini meramente identificativi del gazebo o del banchetto è ammessa la collocazione di n.2 bandiere delle dimensioni massime di mt 1.5x1 (oppure, in sostituzione delle bandiere, n. 2 manifesti delle stesse dimensioni massime).
28. Dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, ciascun Comune è tenuto, per legge, a provvedere direttamente o indirettamente alla defissione o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun partito, da disporre nel minor tempo possibile. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva saranno poste a carico dell'esecutore materiale (art. 15, comma 3, della legge 515/1993 e art. 1, comma 178, della legge 296/2006).
29. Si segnala l'esigenza di evitare, possibilmente con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore; mentre vanno rispettati i manifesti affissi regolarmente, che non devono essere strappati, deturpati o coperti.

Propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso e mobile

30. Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, cioè da **venerdì 24 aprile 2026**, sono vietate determinate forme di propaganda. In particolare:



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

è vietata

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione);
- la propaganda elettorale luminosa mobile;

è consentita

- ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Da venerdì 24 aprile 2026, “prescindendo dalle sanzioni penali a carico dei responsabili, i Sindaci devono provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo. Gli organi di P.S. vigileranno assiduamente sull’osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso” (CAP. I, § 19, circolare Ministero Interno n. 143/1980).

Si richiama l’attenzione sulla fattispecie della sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla **propaganda figurativa mobile**, atteso che potrebbe ravvisarsi nel caso una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e, quindi, una violazione di norme. A tale riguardo, in linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell’Interno su tale specifica problematica, si evidenzia che allorquando la sosta dell’automezzo risultasse troppo prolungata, si configurerebbe nella fattispecie una illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. E, pertanto, da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l’oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi, ovvero copertura dei pannelli).

Si rammenta che dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni (**sabato 9 maggio 2026**) e fino al termine delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8, comma 1, della legge 28/2000).

Nel periodo di propaganda elettorale, i partiti e movimenti politici si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa. La Prefettura interesserà le competenti Autorità, affinché vigilino sulle autorizzazioni anche ai fini della sicurezza dei voli.

I partiti e movimenti politici si impegnano, altresì, ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 10 gennaio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2013, n. 11), concernente le garanzie e i presupposti in base ai quali possono essere lecitamente utilizzati dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

Si concorda, infine, sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi, e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di lista degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

I rappresentanti dei partiti e raggruppamenti politici si adopereranno per evitare qualsiasi inconveniente che possa turbare il regolare svolgimento della campagna elettorale, la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda consentite. Adotteranno, inoltre, opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

In linea con le raccomandazioni fornite dal Ministero dell'Interno, le Forze dell'Ordine e i Corpi di Polizia Municipale vigileranno, anche con mirate azioni preventive, affinché siano evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano nonché degli altri beni di valore. Di eventuali violazioni alle norme in materia di propaganda elettorale, salvo che i fatti denunciati non costituiscano reati, verrà redatto verbale da trasmettere alla Prefettura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative prescritte.

Le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle imprese che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali.

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici potranno autorizzare l'Ufficio elettorale provinciale a comunicare eventualmente alle emittenti televisive locali i nominativi dei referenti, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica (da acquisire), al fine di consentire alle emittenti stesse di ottemperare alle norme sulla ripartizione degli spazi televisivi di cui alla legge 28/2/2000 n. 28. Analoga autorizzazione viene rilasciata nei casi in cui analoga richiesta pervenga alla Prefettura da parte di soggetti che intendono organizzare tavole rotonde, incontri con i candidati, ecc.

Infine, in relazione a future consultazioni elettorali, i locali rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici si impegnano a contattare la Prefettura e-mail (prefettura.ferrara@interno.it e elettorale.pref_ferrara@interno.it), per comunicare eventuali variazioni relative ai loro referenti, sedi, recapiti ecc., in modo da consentire alla Prefettura stessa di inviare, in maniera tempestiva e capillare, gli inviti alle riunioni per la disciplina della propaganda ovvero altre comunicazioni d'interesse.

Il presente documento viene pubblicato sul sito della Prefettura di Ferrara.

Ferrara, 10 aprile 2026

Visto: per il Prefetto t.a.
Il Vice Prefetto Vicario
Gamberra